STATUTO

“Associazione Sportiva Dilettantistica ROMA SUB”

(Conforme al D.LGS 36/2021)

Approvato dall’Assemblea degli Soci

L’1 dicembre 2023

ART. 1
(Denominazione, durata e sede)

1. L’Associazione, denominata “**Associazione Sportiva Dilettantistica ROMA SUB**”, è costituita nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni e della normativa in materia.
2. L’associazione ha durata illimitata e ha sede legale in Roma, Via Cornelia 495.
3. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. La Sede può essere trasferita in un altro luogo, con decisione assunta dall’ Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali e succursali.
6. L’Associazione fa uso della denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica” e del relativo acronimo di “ASD” nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
7. L’Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti di OPES APS quale Ente di Promozione Sportiva al quale l’Associazione medesima e’ affiliata (n. 2194) e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. L’associazione e’ iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

ART. 2
(Finalità e Attività)

1. L’Associazione è costituita per il perseguimento **senza scopo di lucro**, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L’Associazione si fonda sui principi inderogabili di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, nonche’ sulla elettivita’ delle cariche sociali.
3. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
4. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l’Associazione si propone di:
   sviluppare e incentivare la pratica sportiva in ambito dilettantistico e promuovere sani stili di vita, realizzando iniziative e attività fisico-sportive con finalità ricreative, didattiche e formative, anche in collaborazione con altre organizzazioni.

5. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione ha per oggetto sociale l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento:
   - alla promozione dell'attivita' subacquea e natatoria in tutte le sue forme, didattiche/ricreative/associative per il raggiungimento di momenti comuni di aggregazione fra le diverse didattiche oggi esistenti per superarne le divisioni, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021;
   - alla promozione della cultura ambientalista e del rispetto dell'ambiente attraverso la diffusione e la pratica di ogni attivita' sportiva, soprattutto subacquea, culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero;
   - all'organizzazione e svolgimento di corsi per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attivita' subacquea, natatoria ed acquatica ginnica in generale;
   - l'organizzazione e la rappresentazione di manifestazioni di carattere sportivo e/o ricreativo di spettacoli di qualsiasi genere, sia all'aperto che al coperto;
   - aderire in Italia e all'Estero a qualsiasi attivita' giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
   - organizzare e promuovere seminari, incontri, fiere, viaggi, corsi e centri di studio e addestramento in campo sportivo, educativo, ricreativo, turistico e del tempo libero;
   - editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari e comunque ogni pubblicazione connessa all'attivita' sportiva, ricreativa, educativa.
6. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, attività diverse da quelle principali, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
7. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.
8. L'Associazione nell'ambito delle proprie attivita' didattiche e nel rispetto degli standard didattici, si propone di addestrare i propri associati alla prevenzione ed alla sicurezza.

ART. 3
(Associati)

1. Assumono la qualità di associati le persone fisiche che condividono le finalità istituzionali dell'Associazione e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. L'associato presenta domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, in tale richiesta l'aspirante associato dichiara di conoscere e accettare integralmente lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo o il consigliere delegato prende in esame la richiesta- secondo criteri non discriminatori, che siano coerenti con le finalità perseguite e le attività principali svolte - e dopo averla accolta dispone l'iscrizione a socio del richiedente, viene consegnata la tessera di socio, tale tessera consentira' di partecipare appieno alla vita associativa.
3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
4. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. L'ammissione ad associato vale per il periodo relativo all'esercizio sociale in corso, fermo restando il diritto di recesso.
7. La quota sociale non e' trasmissibile, rivalutabile e non rimborsabile.

ART. 4
(Diritti e doveri degli associati)

1. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii..
2. In particolare, agli associati è riconosciuto il diritto di

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali previsti al successivo art. 16;
- votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili;

3. Gli associati hanno il dovere di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
4. E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall'art. 5, che ne comportano la perdita.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
   - dimissione volontaria
   - mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
   - radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.

2. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

ART. 6
(Lavoratori Volontari)

L'Associazione nell'espletamento delle proprie attivita' istituzionali si avvale, tra gli associati, di collaboratori tecnici/istruttori, che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita' per promuovere l'attivita' subacquea, in modo personale e spontaneo senza scopo di lucro, neanche

indiretti, ma esclusivamente con finalita' amatoriali. Per dette prestazioni volontarie, che sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attivita' sportiva, nonche' della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti, di cui all'art. 29 del D.Lvo 36/2021, l'Istruttore e' tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilita', di non trovarsi in alcuna incompatibilita' prevista dalle normative vigenti. In particolare, se dipendente pubblico, e' tenuto a dichiarare di non trovarsi in situazioni di incompatibilita' previste dall'art.53 del D.Lvo n. 165/2001, di svolgere comunque le prestazioni al di fuori dell'orario di lavoro e di aver effettuato la prescritta comunicazione all'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 25, comma 6 del D.Lvo n. 36/2021 e s.m.i.
In base all'art. 29, comma 2 del D.Lvo n. 36/2021, possono essere a carico dell'Associazione le spese di viaggio, soggiorno e quelle sostenute nell'ambito delle attivita' svolte, purche' siano al di fuori del comune di residenza e preventivamente autorizzate dal Presidente.
E' a carico dell'Associazione l'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi dei propri volontari, art. 18, comma 2, del D.Lvo n. 117/2017.

ART. 7
(Tutela della Privacy)

L'Associazione si uniforma alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali e sensibili dicui al Regolamento UE 679/2016. Il trattamento dei dati personali svolto all'interno dell'associazione deve avvenire nel rispetto dei diritti e della dignità degli interessati, come previsto dalle disposizioni normative vigenti.
L'Associazione si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto e pertinente, garantendo e difendendo sempre i diritti dell'interessato, informando ciascun dipendente e collaboratore incaricato del trattamento dei dati personali, sulle specifiche cautele da porre in essere, sulla natura, sulle modalità ed ambiti di comunicazione. Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito; vengono raccolti solamente i dati necessari, espliciti e legittimi per determinati scopi e la conservazione di tali dati avverrà per un periodo di tempo non superiore a quello necessario allo scopo della raccolta.

ART. 8
(Gli organi associativi)

1. Sono organi dell'associazione:
   - L'assemblea;
   - Il Presidente;
   - Il Consiglio Direttivo.

ART. 9
(L'assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati dell'associazione, che siano iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata dai convenuti all'assemblea stessa.
4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea è inviato a mezzo lettera, e-mail, spedita al recapito risultante dalla domanda di ammissione e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno dal Presidente

dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
6. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche con modalità telematiche, purché sia possibile accertare l'identità degli intervenuti, assicurare il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione.
7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. Spetta, in particolare, all'Assemblea:

    - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
    - approvare il rendiconto economico-finanziario;
    - eleggere i componenti degli organi associativi;
    - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    - deliberare sull'esclusione degli associati;
    - deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
    - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 10
(Assemblea ordinaria e straordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti in proprio o con delega. Ogni socio puo' rappresentare un solo socio con delega.
3. Nell'assemblea svolta in modalita' telematica, accertata l'identita' dei soci intervenuti, e' ammessa l'espressione del voto in via elettronica. L'assemblea e' domiciliata nel luogo di presenza del Presidente e del Segretario.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
5. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione l'assemblea straordinaria e' comunque validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

   Per deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati ai sensi dell'art. 21 del cod. civ.

ART. 11

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) membri eletti dall'assemblea tra gli associati:
   - Il Presidente
   - Il Vicepresidente
   - Il Segretario/Tesoriere
3. Dura in carica per 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
4. Il Presidente e il Consiglio Direttivo decadono dopo 2 anni, ma rimangono in carica nell'esercizio delle loro funzioni fino alla nuova assemblea dei soci che eleggera' le nuove cariche.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
   La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nell'ipotesi in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con modalità telematiche, purché sia possibile accertare l'identità degli intervenuti, assicurare il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione.
8. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
9. Spetta al Consiglio Direttivo:
   - amministrare l'associazione e attuare le deliberazioni dell'assemblea,
   - predisporre il rendiconto economico finanziario e sottoporlo all'approvazione dell'assemblea,
   - predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
   - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
   - curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
   - deliberare in ordine all'ammissione degli associati, accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati.
   - assumere le decisioni inerenti la direzione dei collaboratori/istruttori (tecnici) di cui si avvale l'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali, e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo.
10. Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio.
11. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36 del 2021 e ss.mm.ii., ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

ART. 12
(Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
6. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

ART. 13
(Il Vicepresidente)

l vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14
(Segretario/Tesoriere)

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
8. Il segretario/tesoriere agisce sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo, curando in nome e per conto dell'associazione funzioni di natura operativa

nell'amministrazione generale della stessa. Non svolgendo attivita' contrattuali che spettano al Presidente, il segretario/tesoriere non ha responsabilita' personale e solidale riguardo al suo operato.

ART. 15
(Segretario didattico e di supporto)

Il Segretario didattico e di supporto collabora con il Presidente e il Vicepresidente nello svolgimento delle attivita' didattiche e sportive dell'Associazione sempre nell'ottica del raggiungimento degli scopi sociali nonche' dei fini istituzionali. Tale figura e' di supporto, ove richiesto dal Consiglio Direttivo, al Segretario/Tesoriere.

ART. 16
(Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
   a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

   b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

   c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 17
(Patrimonio e Risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
   - quote associative;
   - "dive card" nuoto e allenamenti vari in vasca;
   - contributi pubblici e privati;
   - donazioni e lasciti testamentari;
   - rendite patrimoniali;
   - entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle principali;
   - rimborsi da convenzioni.

ART. 18
(Rendiconto economico-finanziario)

1. L’esercizio finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal *1° settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno*.
2. Ogni anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo, l’Assemblea approva il rendiconto economico-finanziario che è predisposto dal Consiglio Direttivo. Il rendiconto rappresenta in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 19
(Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 20
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.